

**\*originale\***



**COMUNE DI FERENTILLO**  
*Provincia di Terni*

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**NUMERO 39 DEL 30-11-2023**

---

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.**

L'anno **2023** il giorno **30** del mese di **Novembre** alle ore **16:15**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti/assenti ad inizio seduta:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
CASCELLI Elisabetta	Sindaco	Presente
MARTINELLI Giacomo	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI Giuliana	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI BARTOLI Innocenzo	Consigliere Comunale	Assente
ERESIA Stefania	Consigliere Comunale	Assente
RATINI Riccardo	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI Lavinia Maria Laura	Consigliere Comunale	Presente
RUNCINI Pierfederico	Consigliere Comunale	Presente
RIFFELLI Enrico Antonio Duilio	Consigliere Comunale	Presente
LEONARDI Domenico	Consigliere Comunale	Presente
TORLINI Sebastiano	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. **9**

Assenti n. **2**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa CASCELLI ELISABETTA nella sua qualità Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott. RAUL PELLETTI.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto gli assessori: Costantini Massimiliano e Pellini Roberto;

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del responsabile del servizio Finanziario, riportata nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di far proprio il documento istruttorio, riportato alla presente;

Con votazione Favorevoli n. 6, Astenuti n. 3 (Torlini, Riffelli, Leonardi);

### **DELIBERA**

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta a firma del responsabile del servizio Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ogni sua parte;

2. di applicare a decorrere dall'anno 2024, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva, prevista dal comma 668, art. 1 L. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
3. di dare atto che con successivo atto verrà approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo lo schema approvato da AURI;
4. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024;
5. di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare unitamente al PEF 2024 validato dall'A.U.R.I. in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni ARERA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
6. di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18) come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 secondo modalità da concordarsi;
7. di demandare gli aspetti consequenziali al presente provvedimento competenze del Servizio Finanziario ed Affari Generali;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, con votazione Favorevoli n. 6, Astenuti n. 3 (Torlini, Riffelli, Leonardi).

## PROPOSTA

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.M.U.), nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale comunitario "chi inquina paga", ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, emanata nell'ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il comma 1 dell'art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che "secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";
- dall'applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento. Nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all'Allegato IV bis tra gli "Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti" vengono esplicitamente indicati "Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati";
- l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 26/06/2014 il Comune di Ferentillo ha sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI N. 4 Umbria regolarmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18);
- l'art. 35 terzo capoverso del Disciplinare tecnico allegato al vigente Contratto di servizio di raccolta e trasporto prevede espressamente l'avvio della fase di misurazione puntuale dei rifiuti con il passaggio in carico al gestore della fatturazione dei servizi, concretizzandosi con ciò la attivazione di una tariffazione con metodo corrispettivo;

- l'obbligo di attivare una tariffazione puntuale corrispettiva discende direttamente da quanto previsto all'art. 57 del Disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto che scaturisce dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (oggi AURI-Sub Ambito 4);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha inoltre promosso "il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009 promuovendo al contempo i cosiddetti Programmi regionali per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale ;
- con D.D. n.° 13667 del 15.12.2017 la Regione Umbria nel quadro del "II Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale" procedeva al finanziamento dei comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Giove, Guardea, Lignano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina, Porano e San Gemini;
- con D.D. n.° 11968 del 19.11.2018 la Regione Umbria nel quadro del " III Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale" procedeva al finanziamento dei comuni di Ficulle, Parrano, Polino e Terni;
- in ordine alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del subambito n° 4 e in parallelo al percorso fin qui seguito relativamente alla approvazione di tutti i regolamenti tipo inseriti nella vigente pianificazione ex- Ati4 è stato costituito apposito tavolo tecnico ( formato dai comuni di Amelia, Acquasparta, Ferentillo, Orvieto, Narni, Terni dal gestore del servizio (RTI) dalla Soc. Tecnodata S.r.l. e dall' AU.R.I., finalizzato al licenziamento del regolamento tariffario tipo per la applicazione della tariffa puntuale con metodo corrispettivo, in linea peraltro con quanto previsto dal già citato art. 35 del Disciplinare Tecnico allegato al vigente contratto di servizio;
- l'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte del gestore è rimessa al necessario adempimento sancito dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 da parte di ogni singolo comune, ovvero all'approvazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ai fini dell'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
- il Comune di Ferentillo intende dare attuazione alla prefata facoltà di legge a decorrere dall'anno 2024, introducendo la tariffa corrispettiva in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore dall'anno 2014 fino all'anno 2023;

DATO ATTO che il Comune di Ferentillo con la sottoscrizione del contratto di servizio e del relativo disciplinare ha già manifestato la volontà di avvalersi del sistema di tariffazione corrispettiva e, pertanto, deve formalizzare l'istituzione del corrispondente regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997;

PRESO altresì atto che l'AURI Sub Ambito 4. ha presentato, in data 28.09.2020 il risultato delle simulazioni tariffarie effettuate su alcuni Comuni campione;

EVIDENZIATO CHE con il nuovo metodo di tariffazione puntuale di natura corrispettiva, vengono a determinarsi le seguenti modifiche nel sistema di gestione dei rifiuti, con evidenti vantaggi sia in termini gestionali e di efficienza che in termini di equità nella distribuzione dei costi all'utenza:

- il Gestore riscuote direttamente dall'utenza la tariffa di natura corrispettiva, inviando quindi agli utenti gli avvisi di pagamento comprensivi dell'IVA commisurati all'effettiva produzione dei rifiuti (indifferenziati);
- la tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ricomprendendo anche i costi di gestione della tariffa, le riscossioni, il controllo, il contenzioso, l'accantonamento per perdite su crediti e i crediti inesigibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n.35 del 07.12.2020, con il quale veniva adottato lo schema di Regolamento;

VISTI in particolare:

- La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30

- La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.
- La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.
- La tariffa rifiuti corrispettiva deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e tutte le attività inerenti al medesimo servizio.
- Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera ARERA n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente individuato nell' AURI.
- I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza
- I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.
- Il Comune ha la facoltà di deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa:
- La tipologia di tali agevolazioni, l'importo e la modalità di erogazione delle stesse saranno disciplinate da un apposito provvedimento emanato dal Comune.

#### RICHIAMATI:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è Borganini Giovanni;

#### ATTESO CHE:

- la presente proposta comporta riflessi indiretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;
- alla presente proposta è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in quanto riferita ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;

#### ACQUISITI :

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- il parere regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

## PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:

- 1) di applicare a decorrere dall'anno 2024, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva, prevista dal comma 668, art. 1 L. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) di dare atto che con successivo atto verrà approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo lo schema approvato da AURI;
- 3) di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 4) di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare unitamente al PEF 2024 validato dall'A.U.R.I. in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni ARERA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 5) di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18) come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 secondo modalità da concordarsi;
- 6) di demandare gli aspetti consequenziali al presente provvedimento competenze del Servizio Finanziario ed Affari Generali;
- 7) Di dare atto che il presente atto va adottato con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.**

---

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile del Servizio**

*BORGIANINI GIOVANNI*

---

Documento Firmato Digitalmente

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.**

---

---

***PARERE DI RILEVANZA CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere POSITIVO alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIOVANNI BORGIANINI**

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
DOTT.SSA ELISABETTA CASCELLI

Il Segretario  
DOTT. RAUL PELLETTI

*Documento Firmato Digitalmente*

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA  
CORRISPETTIVA.**

---

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile del Servizio**

*BORGIANINI GIOVANNI*

---

Documento Firmato Digitalmente



**OGGETTO:** ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.

---

---

***PARERE DI RILEVANZA CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere POSITIVO alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**GIOVANNI BORGIANINI**

---

---

# COMUNE DI FERENTILLO

PROVINCIA DI TERNI

## PUBBLICAZIONE

### **DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 39 del @DataD**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 04-12-2023 al 19-12-2023 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

Ferentillo, li 04-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005